

NUMERO 2 - 2015

GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



ESTRATTO:

LUCA NIVARRA

Confisca antimafia e diritti dei creditori privilegiati: una soluzione sistemica con qualche ombra



GIUFFRÈ EDITORE

Indice

<i>Gli Autori di questo fascicolo</i>	210
ALESSANDRO PAJNO	
<i>Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione</i>	213
GIOVANNI D'AMICO	
<i>Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto</i>	247
LUCA NIVARRA	
<i>Confisca antimafia e diritti dei creditori privilegiati: una soluzione sistemica con qualche ombra</i>	275
GIANROBERTO VILLA	
<i>“Mera puntuazione” e “puntuazione vincolante”?</i>	297
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO	
<i>Dalla “filiazione naturale” alla “parentela naturale”. Alcune riflessioni sull’articolo 74 c.c.</i>	313
SERGIO MENCHINI	
<i>Il disegno di legge delega per l’efficienza del processo civile: osservazioni a prima lettura sulle proposte di riforma del giudizio ordinario di cognizione</i>	335
LUIGI LOMBARDO	
<i>Giudizio civile di cassazione e decisione della causa nel merito.</i>	393
FELICE MANNA	
<i>Sull’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. (a proposito di Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 223)</i>	413

Confisca antimafia e diritti dei creditori privilegiati: una soluzione sistemica con qualche ombra

Il saggio esamina la disciplina dei rapporti che intercorrono tra i terzi creditori e l'amministrazione giudiziaria una volta che sia stato sottoposto a misura di prevenzione il patrimonio del prevenuto. Nella sostanza tale disciplina, oggi contenuta nella l. n. 159 del 2011 e nella legge di Stabilità del 2012, prevede una conversione del credito nel diritto ad una indennità da far valere nell'ambito di una procedura modellata secondo lo schema del fallimento.

275

The essay examines the regulation of relations between the third party creditors and the judicial administration once the assets of the people under investigation has received a measure of prevention. In essence this regulation, now contained in the l. 159/2011 and in 2012 Stability Law, provides a conversion of credit in the right to compensation that should be put forward in a procedure modeled after the pattern of bankruptcy.

Sommario:

Sommario: 1. Il d.l. n. 4 del 2010 tra elaborazione della giurisprudenza e costruzione legislativa. – 2. Il c.d. “Codice antimafia” e l’evoluzione del sistema: i presupposti sostanziali dell’accertamento del diritto. – 3. Le modalità dell’accertamento e la procedura di liquidazione. – 4. Le “novità” introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (c.d. Legge di stabilità). – 5. Questioni di diritto intertemporale. – 6. Osservazioni conclusive e possibili punti di criticità del sistema.

1. - Il d.l. n. 4 del 2010 tra elaborazione della giurisprudenza e costruzione legislativa.

La questione relativa alla sorte dei diritti reali di garanzia su beni incisi da misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 2-ter l. n. 575 del 1965 (“*Disposizioni contro la mafia*”) è stata per molto tempo oggetto di attenzione da parte delle Corti (civili e penali), oltreché della dottrina, ma ignorata dal legislatore, nonostante la sua indubbia rilevanza pratica, resa tanto più acuta dalla qualità degli interessi coinvolti (quello dello Stato a recuperare al circuito dell’economia legale un cespite altrimenti destinato ad alimentare flussi di ricchezza criminale, e quello che, per la verità riveste anch’esso un rilievo generale, della tutela dell’affidamento dei creditori e, in particolare, dei creditori assistiti da garanzia reale, in ordine alla possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore o, appunto, sui beni gravati da pegno o ipoteca).

Il lungo silenzio legislativo è stato interrotto per la prima volta nel 2010, con l’art. 5, comma 1, lett. a), d.l. n. 4 del 2010 [*“Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”* (d’ora in poi “*Agenzia*”), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. n. 50 del 2010] il quale ha novellato la l. n. 575 del 1965 aggiungendo all’art. 2-ter della medesima i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell’accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell’inconscievole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell’amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si appli-

cano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità».

Per quanto la formulazione di questa norma lasci a desiderare perfino sotto il profilo linguistico (il sintagma “affidamento inconsapevole” è semplicemente privo di senso, dovendosi piuttosto parlare, così come aveva fatto sin lì la giurisprudenza, di “affidamento incolpevole”), e per quanto essa risulti gravemente lacunosa dal punto di vista delle modalità di liquidazione della somma spettante al titolare del diritto (peraltro rimessa, così sembrerebbe *ictu oculi*, ad una valutazione discrezionale del giudice), è fuor di dubbio che alla disposizione *de qua* vada riconosciuto il merito di avere fornito una prima risposta all’annosa questione qui oggetto di esame, almeno per quel che attiene ai presupposti di ordine sostanziale della tutela da accordarsi al creditore munito di garanzia reale. Va detto che, nel fare questo, il legislatore ha, nella sostanza, recepito l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza penale, a sua volta ispirato dalla fondamentale pronuncia della Corte costituzionale (20 novembre 1995, n. 487) la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell’art. 3-*quinquies*, comma 2, l. n. 575 del 1965 – nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa investire anche soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l’immediata applicazione di una misura di prevenzione personale – ha avuto modo di precisare che se, per un verso, a segnare il limite della confisca è la situazione di *sostanziale incolpevolezza* del terzo, per altro verso ha ulteriormente chiarito che siffatta situazione soggettiva non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative idonee a determinare una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa ed attività mafiosa¹. Nitida eco di questa presa di posizione della Consulta si avverte nella celebre pronuncia *Baccherotti* con la quale Cass. pen., sez. un., 8 gennaio 2007, n. 57 ha stabilito il principio secondo cui i terzi che vantano diritti reali su beni sottoposti a confisca hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, dovendo dimostrare «sia la titolarità dello *ius in re aliena*, il cui titolo

Il saggio è destinato agli studi in onore di Giorgio De Nova.

¹ Nello stesso senso Corte cost. 10 gennaio 1997, n. 1.

deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca, sia la mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza»².

La disciplina introdotta con l'art. 5, comma 1, d.l. n. 4 del 2010, come si è già accennato, ha affrontato, per la prima volta, anche lo spinoso problema del contenuto della tutela accordata al terzo titolare del diritto di garanzia, problema sul quale la giurisprudenza non aveva mai assunto una posizione chiara. Come è noto, sul punto, la Cassazione civile aveva assunto una posizione apparentemente più garantista, là dove si era pronunciata nel senso che «il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi dell'art. 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento; costoro, però, potranno far valere le loro pretese soltanto davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 ss. c.p.p., norme che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possono vantare sul bene confiscato». Apparentemente, perché in concreto, poi, la stessa S.C. doveva concludere che «una volta riconosciuta a mezzo di incidente di esecuzione penale la posizione di terzietà e l'opponibilità dell'opponibilità dell'ipoteca, il creditore garantito, pur deprivato della facoltà di procedere direttamente ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul ricavato (*ius distrahendi*), può far valere il suo diritto innanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge»³. Come è agevole constatare, la formula adottata dal giudice di legittimità riveste un carattere puramente declamatorio risultando, a fronte della inequivoca presa d'atto della impossibilità di avvalersi della specifica pre-

² Nello stesso senso, fra le altre, Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2007, n. 8015 e, ancora da ultimo, Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2011, n. 33796.

³ Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1999, n. 12535.

rogativa attribuita al creditore privilegiato (appunto, il *ius distrahendi*), del tutto oscuro il riferimento ai «*residui mezzi di tutela offerti dalla legge*»: tanto più che, come è stato correttamente osservato in dottrina, «nel nostro ordinamento, non appaiono esistere rimedi diversi dallo strumento della procedura esecutiva per ottenere il soddisfacimento di un credito»⁴. Del resto, al di là del testé richiamato, impreteribile limite ordinamentale, è difficile immaginare quali possano essere i «*residui mezzi di tutela*» di cui parla la S.C. posto che, tanto il risarcimento del danno quanto l'ingiustificato arricchimento sono rimedi che presuppongono un atto illecito (mentre, nel caso di specie, l'effetto ablatorio discende da una misura di ordine pubblico adottata dallo Stato per finalità di primaria rilevanza sociale e politica); e, in più, essi esporrebbero l'erario al rischio di esborsi perfino superiori ai costi e alle perdite derivanti dall'assoggettamento del bene confiscato alla comune procedura esecutiva.

La verità è che la pur ricca elaborazione giurisprudenziale, penale e civile, concentrata sul problema, certo relevantissimo, delle condizioni in presenza delle quali assicurare la sopravvivenza della garanzia che insista sull'immobile confiscato (problema risolto, a partire dalla sentenza Baccherotti, attraverso l'individuazione dei due requisiti della anteriorità del titolo e dell'affidamento incolpevole) e su quello, correlato, della sede nella quale ottenere l'accertamento del proprio diritto (risolto nel senso del riconoscimento di una *vis attractiva* dell'esecuzione penale *ex art. 666 ss. codice di rito*), aveva del tutto trascurato la questione relativa al modo in cui garantire effettività alle ragioni del creditore. Questione tanto più spinosa dal momento che, come la stessa giurisprudenza aveva avuto modo di chiarire, la conservazione al creditore privilegiato delle sue ordinarie prerogative da far valere, elettivamente, nell'ambito della procedura esecutiva era in contrasto con le finalità non solo e non tanto della singola misura di prevenzione, quanto piuttosto dell'intero edificio legislativo che sempre più si veniva configurando come un generalizzato, e sistemico, meccanismo di recupero di ricchezza illecita al circuito legale. È evidente,

⁴ A. DE NEGRI, *La gestione dei beni sequestrati e/o confiscati: procedimenti in corso e provvedimenti non definitivi*, in S. MAZZARESE-A. AIELLO (a cura di), *Le misure patrimoniali antimafia*, Milano, 2010, 333.

infatti, che se per ciascun bene confiscato lo Stato dovesse affrontare i costi e le lungaggini di un'esecuzione forzata, quella finalità verrebbe in buona misura frustrata, venendo meno la possibilità stessa di disporre liberamente dell'immobile confiscato.

Da questo punto di vista, l'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. n. 4 del 2010 (il quale, non a caso, è il provvedimento con cui il legislatore ha ritenuto di istituire l'“Agenzia”, ossia un organismo di gestione centralizzata di compendi patrimoniali di crescente valore e quantità)⁵ rappresenta il primo embrione di una disciplina organica di una materia molto complessa sotto il profilo tecnico e straordinariamente delicata anche dal punto di vista socio-economico. Esso, infatti, per un verso, come si è visto, recepisce i risultati a cui era pervenuta la giurisprudenza in punto di tutela del creditore privilegiato e, per altro verso, mediante la previsione della facoltà riconosciuta al giudice di liberare l'immobile dal gravame che su di esso insiste mediante la liquidazione di una somma di denaro, dà finalmente risposta al problema, cui si accennava in precedenza, della concretizzazione dell'accertato diritto di garanzia. Il meccanismo qui soltanto abbozzato nulla ha a che spartire con l'istituto civilistico della liberazione delle ipoteche (art. 2889 c.c.), il quale implica pur sempre il diritto dei creditori di far vendere i beni (art. 2891 c.c.) (in senso contrario, ma erroneamente: Cass. civ. 17 febbraio 2012, n. 2340), configurando, viceversa, gli estremi di un vero e proprio esproprio per pubblica utilità, come confermato, del resto, dal rinvio effettuato dalla norma alla misura dell'indennizzo per esso previsto.

2. - Il c.d. “Codice antimafia” e l'evoluzione del sistema: i presupposti sostanziali dell'accertamento del diritto.

Le basi poste, sia pure, appunto, in forma solo embrionale dal d.l. n. 4 del 2010 sono state ampiamente e, tutto sommato, abbastanza coerentemente

⁵ È utile rammentare che la principale finalità del provvedimento, per esplicita ammissione del legislatore, è quella di soddisfare «la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l'autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni».

sviluppate dal d.lgs. n. 159 del 2011 (*“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*: d’ora in poi c.a.)⁶. Per quello che attiene alla materia qui in esame, le norme di principale interesse sono quelle contenute nel Titolo IV del Libro I, rispettivamente agli artt. 52 (per quello che attiene ai presupposti sostanziali del riconoscimento del diritto), e 57, 58 e 59 (per quello che attiene alle modalità procedurali dell’accertamento e alla liquidazione). Meritano di essere richiamati, inoltre, l’art. 23, comma 2, alla stregua del quale «i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all’esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell’udienza in camera di consiglio»; nonché, per il suo indubbio rilievo sistematico, che meglio emergerà dal prosieguo del discorso, l’art. 45, comma 1, il quale prevede che «a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV».

Passando ora all’esame dei profili di ordine sostanziale, in base all’art. 52, comma 1, «la confisca non pregiudica (...) i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...) *b*) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore di mostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità». Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 52 «i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59», mentre il comma 3 prosegue precisando che «nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».

Il c.a., dunque, ha confermato, ed anzi rafforzato, la scelta già operata

⁶ Su quest’ultimo, v., per una ricognizione d’assieme, S. MAZZAMUTO, *Gli aspetti civilistici della confisca dei beni alla criminalità organizzata*, in *Contr. e impr.*, 2012, 1387 ss.).

dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. n. 4 del 2010 di recepire i risultati a cui era pervenuta la giurisprudenza, di talché la garanzia sarà opponibile all'erario quando ricorrano i due estremi della anteriorità del titolo e della buona fede. La piena adesione al fruttuoso travaglio delle nostre Corti è documentata dalla formulazione di una nozione di buona fede soggettiva ormai molto lontana da quella civilistica consegnataci dall'art. 1147, comma 1 («ignoranza di ledere l'altrui diritto»). È vero, infatti, che così come disposto dal comma 2 del medesimo art. 1147, «la buona fede non giova se dipende da colpa grave», sicché correttamente si è sempre ritenuto che lo stato soggettivo di ignoranza dovesse essere suffragato dalla ricorrenza di una data situazione di fatto («apparenza»), ora genericamente evocata dal legislatore (come nel caso del pagamento al creditore apparente ove, appunto, l'effetto liberatorio viene subordinato dall'art. 1189, comma 1, c.c. al fatto che il debitore abbia eseguito il pagamento in buona fede e sulla base di «**circostanze univoche**»), ora, invece, individuata attraverso il richiamo ad elementi ritenuti sintomatici (ad es., nell'ipotesi del contratto stipulato dall'incapace naturale, il suo annullamento potrà essere pronunciato soltanto quando «per il **pregiudizio** che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere o di volere, per la **qualità del contratto** o altrimenti, risulti la mala fede dell'altro contraente»).

L'art. 52, comma 3, c.a. si spinge, però, molto oltre. Infatti, se è vero che esso si avvale di due indicatori sintomatici («condizioni delle parti», «rapporti patrimoniali tra le stesse»), con ciò rimanendo entro l'orizzonte del binomio buona fede soggettiva-apparenza, è altresì vero che qui ad integrare la buona fede viene richiamato il «tipo di attività svolta dal creditore anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». Ora, ad una prima, superficiale lettura sembrerebbe che anche il riferimento al «tipo di attività» rivesta un significato meramente descrittivo dello stato di cose in presenza del quale può dirsi soddisfatta l'«apparenza» idonea a sostenere un affidamento meritevole di tutela. A ben vedere, tuttavia, la *relatio* al «tipo di attività» include anche l'insieme delle regole che governano lo svolgimento di quest'ultima: e ciò determina un inevitabile slittamento dal piano della buona fede in senso soggettivo, ossia come condizione psicologica, alla buona fede in senso

oggettivo, ovvero all'osservanza di una condotta corretta e diligente secondo un parametro ritagliato, appunto, sul "tipo di attività".

Del resto, è lo stesso legislatore a menzionare espressamente «i particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale», così recependo in modo trasparente quella giurisprudenza per la quale operatori qualificati come gli operatori bancari potranno invocare lo stato soggettivo di buona fede soltanto quando gli accertamenti svolti in sede istruttoria per la concessione del prestito consentano di escludere positivamente che i richiedenti siano affiliati ad associazioni criminali⁷. Naturalmente, nella delicata dialettica destinata ad istaurarsi tra il piano soggettivo della buona fede/stato psicologico e quello, oggettivo, della osservanza di specifiche regole di comportamento, è necessario tener presente che, anche là dove la fase precontrattuale sia assoggettata ad una rigida e minuziosa disciplina normativa, a cui la banca non può sottrarsi, pena la nullità dell'intera operazione (si pensi al caso classico del mutuo edilizio), residua, comunque, uno spazio, almeno virtuale, per un autonomo rilevare della ignoranza o conoscenza dello stato di cose, che, specie in certi contesti, potrebbero essere maturate a prescindere, e fuori, dall'istruttoria. Per converso, non può non condividersi l'orientamento di quella giurisprudenza⁸ che, in ordine all'accertamento del requisito della buona fede, ha avuto modo di precisare che la sussistenza di esso, e la valutazione della condotta tenuta dall'istituto di credito, vanno entrambi riportati al momento della concessione del finanziamento: e ciò onde sottrarsi ai rischi di una lettura dia-cronica dei fatti che proietti all'indietro le risultanze delle successive indagini della polizia giudiziaria (metodo della c.d. diagnosi postuma).

Per concludere sul punto, si può, dunque, senz'altro convenire con quella dottrina⁹ la quale ha sottolineato come la buona fede "antimafia" non sia sovrapponibile senza residui alla buona fede civilistica: ciò che, d'altra parte, agevolmente si spiega se solo si consideri come, nella materia *de qua*, a ridosso del versante penale dell'ordinamento, l'esigenza di una valuta-

⁷ Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2011, n. 33796.

⁸ V., tra le altre, Cass. civ. n. 14162 del 2011.

⁹ L. MODICA, *Note in tema dei diritti dei terzi nei c.d. "pacchetti sicurezza"*, in S. MAZZARESE-A. AIELLO, *Le misure patrimoniali antimafia*, cit., 347 ss.

zione oggettiva delle condotte dei singoli prevalga decisamente sulla considerazione dei loro soggettivi convincimenti.

3. - Le modalità dell'accertamento e la procedura di liquidazione.

Come si è già anticipato, la novità più significativa introdotta dal C.A. concerne le modalità di accertamento e di liquidazione dei diritti dei creditori privilegiati. Riprendendo e sviluppando il modello già affacciatosi alla ribalta, sia pure timidamente, con l'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. n. 4 del 2010, viene qui perfezionato un sistema che trova nella corrispondente disciplina in materia di fallimento il suo modello di riferimento. In realtà, la soluzione adottata dal legislatore del 2011 si pone al punto di incrocio tra la liquidazione dell'attivo di matrice fallimentaristica (che rappresenta lo strumento tecnico adottato) e la più generale ispirazione politico-culturale del provvedimento, che risponde all'esigenza di acquisire all'erario beni immobili liberi da oneri e gravami (dove il già richiamato disposto dell'art. 45, comma 1, ove la connessione tra il prodursi di tale effetto a seguito del provvedimento di confisca e la procedura di liquidazione di cui al Titolo IV è resa esplicita senza mezzi termini), senza dovere passare attraverso le forche caudine di una frammentata pluralità di procedure esecutive¹⁰.

Molto significativa al riguardo è anche la previsione di cui all'art. 53 (*“Limite alla garanzia patrimoniale”*) alla stregua della quale «i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi». La norma *de qua* si iscrive, infatti, all'interno di una logica squisitamente espropriativa là dove il parametro in relazione al quale viene stabilito il tetto massimo di soddisfacimento dei crediti accertati è rappresentato dal valore dei beni oggetto della misura di prevenzione, mentre, di

¹⁰ Ulteriore conferma di ciò si ricava dall'art. 55, comma 1, a mente del quale «a seguito del sequestro non possono iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario».

regola, nel caso di esecuzioni collettive, il primo parametro di riferimento è rappresentato dall'ammontare del credito.

L'altro profilo su cui è opportuno richiamare l'attenzione riguarda la sede deputata all'accertamento del diritto. L'orientamento nettamente maggioritario in giurisprudenza era nel senso che competente fosse il Tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione *ex art. 665 ss. c.p.p.*: e ciò nel presupposto che, dovendosi estendere tale accertamento al requisito della buona fede, ossia ad un dato di realtà apprezzabile in fatto sulla scorta di un'accurata ricognizione di tutte le circostanze rilevanti, il soggetto più indicato allo svolgimento di tale indagine fosse proprio il giudice penale (v., *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1999, n. 12535). Il c.a. opera sul punto una scelta completamente diversa investendo della competenza ad accertare il giudice delegato (art. 57, comma 1) anche qui, verosimilmente, in ossequio ad un'esigenza di accentramento in capo ad un unico soggetto di tutti i procedimenti almeno relativi al compendio patrimoniale oggetto della misura di prevenzione (infatti, l'originario atto d'impulso è posto in essere dall'amministratore giudiziario al quale spetta di trasmettere, insieme con la relazione da presentare al giudice delegato, l'elenco nominativo dei creditori, dei beni sui quali insistono le garanzie e dei titoli da cui sorge il diritto).

Dal punto di vista strettamente procedurale vanno segnalati i seguenti punti:

- a) il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi (art. 57, comma 2);
- b) il medesimo giudice fissa, con periodicità semestrale, l'udienza delle domande tardive di cui all'art. 58, comma 5 (art. 57, comma 3);
- c) l'art. 58 individua il contenuto della domanda che i creditori debbono presentare al giudice delegato nel termine predetto, domanda che, peraltro, non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il terzo e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni;
- d) l'art. 59 disciplina la fase della verifica dei crediti e della composizione dello stato passivo. Da segnalare che, ai sensi del comma 6, entro trenta

giorni dalla comunicazione dello stato passivo, i creditori esclusi possono proporre opposizione, mentre nello stesso termine ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi: il giudice deputato a decidere sulle opposizioni e sulle impugnazioni è il tribunale che ha disposto la misura di prevenzione. Va altresì segnalato che tale riserva di competenza è assistita da una sorta di ultrattività nel senso che essa permane anche quando intervenga la confisca definitiva (art. 59, comma 10);

e) gli artt. 60 e 61, infine, disciplinano la liquidazione dei beni ed il progetto e pagamento dei crediti ad opera dell'amministrazione giudiziaria di cui è facile scorgere l'analogia con il curatore fallimentare.

4. - Le "novità" introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (c.d. Legge di stabilità).

Il legislatore che, come si è visto, era stato a lungo silente su una materia affidata, in buona parte, alle cure della giurisprudenza, è tornato a pronunciarsi finanche dopo l'entrata in vigore del c.a. dettando una serie di regole che, per le ragioni che saranno illustrate da qui a breve (v. § 5), rivestono un carattere transitorio dando vita, pertanto, ad una sorta di disciplina ponte. Tali regole si ritrovano all'interno della l. n. 228 del 2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013: d'ora in poi l. Stabilità), all'art. 1, commi 194-206, e la loro finalità è, fondamentalmente, quella di estendere ai «procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» una modalità di risoluzione del potenziale conflitto tra l'erario e il terzo che vanta diritti sul bene oggetto della misura di protezione nella sostanza analogo a quella delineata agli artt. 52-62 c.a.: e ciò nell'evidente intento di avviare a conclusione un contenzioso ormai da troppo tempo aperto.

Analogamente, infatti, è l'esigenza di sottrarre i cespiti del prevenuto allo stillicidio di procedure esecutive plurime e frammentate e simili, sia pure con alcune significative differenze che saranno a suo tempo evidenziate, sono i mezzi tecnici utilizzati. In primo luogo, al pari di quanto previsto dall'art. 55, comma 1, c.a., anche il comma 194 della l. Stabilità vieta l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sui beni confiscati «a pena di nullità», salvo che per i casi nei quali, all'entrata in vigore della legge, il bene non

sia stato trasferito o aggiudicato anche in via provvisoria, ovvero quando essa sia costituito da una quota indivisa già pignorata (comma 195). In tutti gli altri casi «gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono **estinti di diritto**»¹¹. Sotto il profilo strettamente tecnico, tale formulazione registra un avanzamento rispetto al modello adottato dal c.a., nel senso che coglie l'essenza più intima dello stesso là dove è chiaro che l'intento perseguito dal legislatore è, appunto, quello di estinguere il diritto di garanzia sul bene – considerato d'ostacolo ad una gestione dello stesso coerente con le finalità del sottosistema della prevenzione patrimoniale –, convertendolo in una semplice pretesa al pagamento di un indennizzo, secondo la logica tipica dell'esproprio per pubblica utilità¹².

Beninteso, ciò potrà accadere soltanto quando del diritto ricorrano i presupposti di ordine sostanziali individuati dall'art. 52, commi 1-3, c.a. (v. il comma 200), in particolare l'anteriorità del titolo e la buona fede nella più complessa significazione in precedenza illustrata (§ 2). Dal punto di vista strettamente procedurale, la disciplina in esame si discosta da quella introdotta dal c.a. in ragione della circostanza che la domanda dell'avente diritto va proposta, nelle forme contemplate dall'art. 58, comma 2, c.a., ed entro **180 giorni** dall'entrata in vigore della legge «al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca» (comma 199) il quale procede in conformità a quanto previsto dall'art. 666, commi 2-6, 8 e 9, c.p.p. (comma 200). La scelta di radicare la competenza in punto di accertamento del diritto in capo al giudice dell'esecuzione penale deriva dal fatto che le norme *de quibus* si applicano a procedure già da tempo avviate (ma sul punto v. *infra* § 5).

¹¹ Questa formula sembrerebbe voler esprimere un significato, almeno *prima facie*, diverso da quello riconducibile alla lettera dell'art. 52, comma 1, c.a. alla stregua del quale «la confisca non pregiudica i diritti dei terzi (...)». In realtà, a meno di non voler cadere nelle trappole di un vuoto nominalismo, è indubbio che alla differenza di formulazione linguistica non corrisponde una differenza di disciplina: una prova *a contrario* di questo offre l'art. 46, comma 1, del medesimo Codice il quale, per il caso, eccezionale, di revoca della confisca (art. 28) contempla, per il caso in cui il bene sia stato venduto, la mera restituzione per equivalente.

¹² Del resto, questo deve considerarsi lo sbocco naturale della posizione cui era già approdata la giurisprudenza là dove, come si è visto (§ 1), quest'ultima aveva dovuto ammettere che il creditore garantito, a seguito della confisca, fosse privato del *ius distrahendi*, salvo rifugiarsi nella evocazione dei fantomatici “mezzi residui di tutela”.

Del resto, per la medesima ragione, e proprio perché l'obiettivo primario è quello di chiudere i numerosi procedimenti ormai da troppo lungo aperti di fronte ai giudici dell'esecuzione penale di tutta la penisola, il comma 201 l. Stabilità prevede che entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199 (i 180 giorni dall'entrata in vigore della legge entro i quali l'avente diritto deve proporre domanda per l'accertamento), l'«Agenzia» individui beni del valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla loro liquidazione nelle forme previste dagli artt. 48 e 52 c.a. Ai sensi del successivo comma 202, il ricavato della liquidazione viene versato al Fondo Unico della Giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alla liquidazione dei crediti accertati. Infine, spetta sempre all'«Agenzia» individuare, per ciascun bene confiscato, i creditori accertati che vantino diritti sullo stesso per poi procedere alla predisposizione del relativo piano di pagamento. I creditori concorrenti, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione loro inviata dall'«Agenzia» possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Il tribunale decide con decreto *ex artt. 737 ss. c.p.c.*: il decreto non è reclamabile (comma 203). Si rammenti, infine, che al pari di quanto previsto dall'art. 53 c.a., il medesimo comma 203 prevede che «ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso».

5. - Questioni di diritto intertemporale.

Come si è visto, i commi 199-206 l. Stabilità riguardano i soli «procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». Orbene, quest'ultimo, dal canto suo, prevede, all'art. 117, che «le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi continuano ad applicarsi le norme previgenti». Ora, è pacifico che quali che fossero le «norme previgenti» avute presenti dal c.a. (verosimilmente, almeno *in parte qua*, quelle del d.l.

n. 4 del 2010, ammesso che siano mai entrate in vigore: v. l'art. 7, comma 3), oggi ai procedimenti ai quali non si applica il c.a. – ossia, appunto, quelli in relazione ai quali fosse già stata, all'atto della sua entrata in vigore, formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione – si applica, senza dubbio, la disciplina contenuta nella l. Stabilità: con la conseguenza che, essendo entrata in vigore quella disciplina il 1° gennaio del 2013, la domanda di accertamento del diritto andrà proposta, nelle forme dell'art. 58, comma 2, c.a., entro il 30 giugno 2013. Viceversa, per tutti quei procedimenti nell'ambito dei quali la proposta di applicazione sia stata formulata successivamente all'entrata in vigore del c.a. (o, per meglio dire, del suo Libro I, che, però, è quello all'interno del quale si ritrovano le disposizioni rilevanti ai fini qui considerati) ossia a partire dal 13 ottobre 2011, a trovare applicazione sarà quest'ultimo.

6. - Osservazioni conclusive e possibili punti di criticità del sistema.

L'insieme di regole sul quale ci si è soffermati nelle pagine precedenti, certamente non immune da imperfezioni e limiti di ordine tecnico e politico, si presenta, però, con i tratti di un sottosistema normativo dotato di una indubbia coerenza: e questo, naturalmente, a prescindere dal giudizio che sul disegno legislativo, e sui mezzi impiegati per attuarlo, si vorrà dare. Come si è già avuto modo di osservare, infatti, a partire dall'istituzione dell'“Agenzia” emerge con chiarezza la volontà del legislatore di trasformare le misure di prevenzione patrimoniale da mero, per quanto efficace, strumento di contrasto alla criminalità organizzata, a modalità strutturata su scala sistemica di recupero ad usi economicamente e socialmente efficienti dei cespiti patrimoniali sin lì consegnati al circuito dell'illegalità.

Un simile approccio non poteva non avere conseguenze sulla questione che più da vicino interessa in questa sede, nella misura in cui l'assoggettamento dei beni confiscati alle pretese dei terzi creditori, ivi inclusi quelli privilegiati, rappresenta un oggettivo ostacolo al pieno dispiegarsi della *ratio legis*: e ciò, sia sotto il profilo procedurale (in ragione dell'inevitabile frammentarsi della sorte dei beni medesimi in una dispersa pluralità di procedure esecutive), sia sotto il profilo sostanziale (in ragione della cir-

costanza che l'obiettivo di un efficiente, perché eterodiretto, reintegro del bene nel circuito dell'economia legale rischierebbe di essere compromesso dall'applicazione della disciplina del diritto comune la quale, sempre attraverso il *medium* dell'esecuzione forzata, condurrebbe i cespiti sottratti alla criminalità organizzata ad una riallocazione sul mercato puramente casuale).

Si spiega, così, la ragione per la quale, alla fine, la soluzione adottata è stata quella di **estinguere** le posizioni soggettive vantate dai terzi creditori, in pari tempo riconoscendo a questi ultimi un indennizzo a valere sulla massa liquida formatasi a seguito della vendita di beni confiscati in una misura sufficiente a finanziare il pagamento dell'indennizzo medesimo (per un ammontare, come si è già detto, mai superiore al 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati).

Questo meccanismo rappresenta, in sostanza, la traduzione legislativa di tre fondamentali indirizzi della nostra giurisprudenza, dei quali, pure, nel corso della presente trattazione, si è già avuto modo di dire. Il primo, facente capo alla Corte costituzionale (si v., in particolare, la sentenza n. 487 del 1995), alla stregua del quale la situazione di *sostanziale incolpevolezza* del terzo segnerebbe il limite invalicabile della confisca.

Il secondo, facente capo alla Cassazione penale (v., in particolare, Cass. pen., sez. un., n. 57 del 2007: caso *Bacherotti*), al quale deve riconoscersi il merito di avere dato un contenuto concreto alla formula della sostanziale incolpevolezza, ravvisandone gli estremi nei due requisiti dell'anteriorità del titolo e della buona fede.

Il terzo, infine, riconducibile alla giurisprudenza della Cassazione civile (si v., in specie, la pronuncia n. 12535 del 1999) che, nel momento stesso in cui ribadiva la necessità di tutelare i diritti dei terzi di buona fede, concludeva nel senso che essi fossero comunque deprivati del *ius distrahendi*, salvo vagheggiare il ricorso ai non meglio identificati "residui mezzi di tutela" di cui Cass. civ. n. 12535 del 1999 parla senza riuscire, però, a dare ad essi una compiuta fisionomia.

Il legislatore del 2011 (quello del c.a., per intendersi), in definitiva, ha portato a sintesi queste tre regole di estrazione giudiziale, sancendo la meritevolezza della posizione del terzo di buona fede munito di titolo anteriore, in pari tempo escludendo, però, che questi potesse avvalersi

delle sue prerogative (ordinarie o rafforzate) di creditore, aggredendo il patrimonio del prevenuto, ovvero il bene gravato da pegno o ipoteca. Molto indicativo dell'orientamento che ispira la disciplina in materia è l'art. 45, comma 1, c.a. il quale, come si è visto, dispone l'acquisizione del bene confiscato all'erario "libero da oneri e gravami".

Tutto ciò premesso, è fuor di dubbio che il sistema, risultante oggi dalla complementare operatività di c.a. e l. Stabilità, presenti anche profili critici. In primo luogo bisogna osservare come la Corte costituzionale avesse affermato il principio della intangibilità della posizione del terzo che versasse in una situazione di sostanziale incolpevolezza, di talché da tale arresto non poteva (e non potrebbe tuttavia) dedursi, se non a prezzo di un intollerabile arbitrio logico, ciò che, viceversa, ne ha dedotto il legislatore (mettendo a profitto le indicazioni rivenienti da Cass. n. 12525 del 1999, peraltro preceduta da una giurisprudenza di diverso avviso), e cioè che, in ogni caso, il creditore privilegiato fosse destinato a subire la sottrazione del *ius distrahendi*. In altri termini, la soluzione espropriativa accolta dal c.a. (e ribadita dalla l. Stabilità) gode di una sua indubbia coerenza, ma ciò non significa che essa sia necessariamente al riparo da possibili censure di incostituzionalità. Ciò è tanto più vero per tutte le posizioni sulle quali è intervenuta la l. Stabilità, ossia i procedimenti in relazione ai quali, al momento dell'entrata in vigore del c.a., fosse già stata formulata dall'A.G. la proposta di applicazione della misura di prevenzione: con riguardo ad essi si deve tener conto, per un verso, della estesa e costosa attività processuale posta in essere sin qui dalle parti e, per altro verso, dell'affidamento maturato, anche in dipendenza della dottrina *Bacherotti*, in ordine alla tutela piena dei propri diritti. Al riguardo deve osservarsi che, mentre nel caso del c.a., la liquidazione accentrata e forfettaria ivi contemplata potrebbe perfino rappresentare un beneficio ai creditori ai quali sarebbe consentito, per questa via, di realizzare un significativo risparmio in termini di costi di transazione, ossia i costi inevitabilmente connessi all'esperimento delle modalità ordinarie di recupero del credito, nel caso della l. Stabilità questo non banale argomento non può essere ragionevolmente invocato nella misura in cui, come già osservato, i commi 199-206 della medesima l. Stabilità vanno ad incidere su posizioni creditorie per la tutela delle quali le parti hanno già dovuto svolgere una

intensa e dispendiosa attività processuale. In questa prospettiva, l'applicazione del sistema della liquidazione accentrata e forfettaria, lungi dall'offrire ai creditori un *commodus discessus*, rischia di risolversi per essi in un grave danno patrimoniale e nella lesione di prerogative ed interessi costituzionalmente garantiti, quali la libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1, Cost.) e la tutela del risparmio (art. 47, comma 1, Cost.).

Orbene, poiché, come si è detto, la disciplina in esame mette capo, sostanzialmente, ad una misura *direttamente* espropriativa del credito, può qui richiamarsi il consolidato orientamento della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), alla stregua del quale «Secondo la giurisprudenza, un ricorrente può addurre la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono relative alla sua "proprietà" ai sensi della presente disposizione. La nozione di "proprietà" può concernere sia i "beni esistenti" che i valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti. Affinché un credito possa considerarsi un "valore patrimoniale", ricadente nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo 1, è necessario che il titolare del credito lo dimostri in relazione al diritto interno, per esempio, **sulla base di una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali**. Una volta dimostrato, può entrare in gioco il concetto di "legittimo affidamento"»¹³.

Sempre secondo la CEDU, «Se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia»¹⁴. E, ancora, «L'esigenza della parità delle armi comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibi-

¹³ *Maurice c. Francia* [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005-IX.

¹⁴ Sentenza 9 dicembre 1994, *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, § 49, serie A n. 301-B; sentenza *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia* [GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, § 57, CEDU.

lità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte»¹⁵.

Questa giurisprudenza della CEDU, ribadita ancora di recente¹⁶, sembrerebbe, almeno *prima facie*, attagliarsi al caso di specie. Non vi è dubbio che la posizione incisa dal *ius novum* sia una “proprietà” nella lata accezione europea del termine che si estende, come si è visto, ai diritti di credito riconosciuti come tali dalla legislazione interna, circostanza, quest’ultima, da ritenersi pacifica. Ed è parimenti indubbio che tanto la più volte richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale quanto la dottrina *Bacherotti* avessero dato adito al consolidarsi di un legittimo affidamento di cui sono chiara ed inequivoca testimonianza gli innumerevoli incidenti di esecuzione sollevati dai creditori privilegiati in tutte le sedi giudiziarie della penisola al fine di ottenere, dal giudice penale, l’accertamento della sussistenza dei due requisiti ivi contemplati, ossia l’anteriorità del titolo e la buona fede.

Infine, l’estensione operata dalla l. Stabilità del sistema di liquidazione accentrata e forfettaria, già introdotta dal c.a., ai procedimenti pendenti potrebbe essere considerato un modo attraverso il quale il legislatore ha inteso risolvere a favore dello Stato una pluralità di controversie nelle quali quest’ultimo era direttamente implicato. Si tenga presente, inoltre, che le «ragioni imperative di interesse generale», in astratto invocabili dallo Stato medesimo, hanno trovato, nella materia *de qua*, un sostanziale e robusto riconoscimento là dove la tutela dei crediti privilegiati viene subordinata alla ricorrenza di un requisito di carattere soggettivo (la buona fede, peraltro nella versione pesantemente rafforzata di cui si è detto al § 2) totalmente estraneo e, anzi, in linea di principio incompatibile, con il regime di pubblicità immobiliare che presiede alla costituzione del diritto di ipoteca. Dunque, sotto questo profilo, le «ragioni imperative di interesse generale», di cui parla la Corte di Strasburgo come di un’esimente invocabile dallo Stato per sottrarsi alla censura di violazione dell’art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“*Diritto ad un equo processo*”)

¹⁵ Causa *Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi*, dal 27 ottobre 1993, § 33, Serie A, No. 274, e *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, cit., § 46.

¹⁶ Sentenza 7 giugno 2011, *Caso di Agrati e altri c. Italia*.

troverebbero qui soddisfazione nell'aggravamento, rispetto alla regola di diritto comune, delle condizioni di attivabilità di una prerogativa riconosciuta dalla legge ai privati. Va poi ulteriormente osservato che, di per sé, la modalità ordinaria di esercizio del diritto di credito (esecuzione per espropriazione) non si pone affatto in contrasto con la finalità precipua della misura di prevenzione patrimoniale, rappresentata dal recupero del bene confiscato al circuito dell'economia illegale: mentre potrebbe non essere in piena sintonia con l'obiettivo di ricondurre allo Stato, attraverso il medium dell'"Agenzia" un vasto compendio patrimoniale da destinare a fini sociali, obiettivo che, però, non integra, o comunque, non pacificamente, gli estremi di una «ragione **imperativa** di interesse generale».

Infine, il *vulnus* inferto ai creditori appare tanto più grave ove si consideri il termine di 180 giorni, francamente iugulatorio, previsto dal comma 199 dell'art. 1 l. Stabilità per la proposizione della domanda intesa ad ottenere l'accertamento del credito. Qui, tenuto conto proprio della radicale discontinuità che la nuova disciplina segna rispetto alla prassi sin qui consolidata, potrebbero intravedersi gli estremi di una violazione dell'art. 24 Cost., ovvero, per usare le parole dei giudici di Strasburgo, la palese inosservanza di quell'«esigenza della parità delle armi» la quale, come si è visto, «comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte».

Va detto, però, che nonostante i dubbi e le perplessità che la nuova disciplina solleva, quest'ultima ha ricevuto un autorevole avallo dalle Sezioni Unite, n. 10532 del 2013, che erano state chiamate a pronunziarsi in merito da Cass. n. 2340 del 2012. Ad avviso delle medesime Sezioni Unite, il legislatore, «superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, (...) ha inteso ricomprendere questa misura nel solco delle cause di estinzione dell'ipoteca disciplinate dall'art. 2878 c.c.». Il conseguente carattere di originarietà dell'acquisto effettuato dallo Stato a seguito della confisca rappresenta, del resto, un corollario (o un presupposto) della inedita metamorfosi a cui va incontro il diritto del creditore che, nel sistema delineato dal c.a. e dalla l. Stabilità, finisce per trasformarsi in una pretesa indennitaria da farsi valere secondo

i moduli del concorso, e nei limiti stabiliti dalla legge, nei confronti dello Stato medesimo. Verosimilmente, un tributo (l'ennesimo) versato sull'altare della storia infinita scritta dall'azione di contrasto alla criminalità organizzata.